



COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del Registro delle Deliberazioni

Data 29/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020.

L'anno DUEMILAVENTI, addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 18:00 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		PR	AS
DACQUINO RENATO	SINDACO	X	
MARMETTO BRUNELLA	Vicesindaco	X	
FERRO PIER LUIGI	Consigliere	X	
COSTA ANDREA	“	X	
BERRO AHMAD	“	X	
PERATA MARA	“	X	
PIZZONIA MADDALENA	“		X
SIRONI LUIGI	“	X	
GALLETTO LUCIANO	“	X	
LOCATELLI RENZO	“	X	
GAROFALO SONIA		X	
		10	1

Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA.

Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno, che viene assunta in conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o attestazioni previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al presente atto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della Legge n. 160/2019 dispone che l'Imposta Municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.M.U. e della T.A.S.I., fermo restando quelle riguardanti la T.A.R.I.;

ATTESO che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18.4.2015, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate per l'anno 2015 le seguenti aliquote I.M.U. e confermate senza modifiche fino all'anno 2019:

CATEGORIA	ALIQUOTA I.M.U.
Aliquota ordinaria	9,5 per mille
Prima casa cat. A1/A8/A9	4 per mille con 200 € detrazione
Comodato gratuito da figli a genitori e da genitori a figli residenti	7,60 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
beni merce	ESENTI
aree fabbricabili	9,50 per mille
immobili adibiti ad attività commerciale in caso di apertura di nuova attività	9,50 per mille

ATTESO altresì che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 18.4.2015, esecutiva, sono state approvate per l'anno 2015 le seguenti aliquote T.A.S.I. e confermate senza modifiche fino all'anno 2019:

CATEGORIA	ALIQUOTA T.A.S.I.
Aliquota ordinaria	0,70 per mille
Prima casa cat. A1/A8/A9	1 per mille
Comodato gratuito da figli a genitori e da genitori a figli residenti	0,70 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,70 per mille
beni merce	0,70 per mille
aree fabbricabili	0,70 per mille
immobili adibiti ad attività commerciale in caso di apertura di nuova attività	esente

CONSIDERATO che la Legge n. 160/2019 dispone all'art. 1 quanto segue:

- al comma 748: che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750: che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento ed i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751: che fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752: che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753: che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, ed i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754: che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755. che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208, i Comuni con espressa deliberazione del Consiglio Comunale da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della Legge n. 160/2019, che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- il comma 757 della Legge n. 160/2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa ed in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze con risoluzione n. 1/DF del 18 Febbraio 2020 ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del Decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del Decreto di cui al citato comma 756;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili I.M.U. il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille con detrazione di € 200,00;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,70 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,70 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari 10,20 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,20 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,20 per mille;
- 7) ordinaria: aliquota pari al 10,20 per mille;
- 8) abitazioni concesse in uso gratuito ai figli o ai genitori (nel caso in cui il proprietario sia il figlio) ivi residenti, solo a seguito di apposita autodichiarazione da presentarsi al Protocollo dell'Ente: aliquota 8,30 per mille;

CATEGORIA	ALIQUOTA NUOVA I.M.U.
Aliquota ordinaria	10,20 per mille
Prima casa cat. A1/A8/A9	5 per mille con €. 200,00 detrazione
Comodato gratuito da figli a genitori e da genitori a figli residenti	8,30 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,70 per mille
beni merce	0,70 per mille
aree fabbricabili	10,20 per mille
immobili adibiti ad attività commerciale in caso di apertura di nuova attività	9,50 per mille

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto;

CON voti favorevoli n. 9 (NOVE), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 9 (nove) votanti, astenuti n.1 (Sig. R. LOCATELLI);

D E L I B E R A

1. Di approvare le seguenti aliquote I.M.U. per l'anno 2020:

CATEGORIA	ALIQUOTA NUOVA I.M.U.
Aliquota ordinaria	10,20 per mille
Prima casa cat. A1/A8/A9	5 per mille con € 200,00 detrazione
Comodato gratuito da figli a genitori e da genitori a figli residenti	8,30 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,70 per mille
beni merce	0,70 per mille

aree fabbricabili	10,20 per mille
immobili adibiti ad attività commerciale in caso di apertura di nuova attività	9,50 per mille

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° Gennaio 2020;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine di legge nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 9 (NOVE), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 9 (nove) votanti, astenuti n.1 (Sig. R. LOCATELLI);

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
R. DACQUINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 07/08/2020 per restarvi giorni 15 consecutivi fino al 21/08/2020, come da dichiarazione del Messo.

Lì, 07/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà esecutiva, ai sensi 3° comma art. 134 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Borgio Verezzi, 07/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA